

ATTO N. 648/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

Relatore di maggioranza Consigliere Eros Brega

Relatore di minoranza Consigliere Fiammetta Modena

Relazioni orali ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento Interno

Iscrizione ai sensi dell'art. 27, comma 2 del Regolamento Interno


SULLA

***D*ISEGNO DI LEGGE**

***“Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica”***

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 14 dicembre 2006


Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 15 dicembre 2006



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 14 dicembre u.s. ha esaminato l'atto n. 648 ed ha espresso a maggioranza parere favorevole sul testo che si propone, dando incarico di relazionare oralmente al Consiglio per la maggioranza al Consigliere Eros Brega e per la minoranza al Consigliere Fiammetta Modena.

Si richiede l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 2 del Regolamento Interno.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 12.12.2006 e trasmesso al parere della I Commissione Consiliare permanente in data 12.12.2006 (ATTO N. 648);

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare Permanente illustrate per la maggioranza dal relatore Consigliere Eros Brega e per la minoranza dal relatore Consigliere Fiammetta Modena (ATTO N. 648/BIS);

VISTO il D.L. 4 luglio 2006, n. 223;


VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;


- a) *con votazione separata articolo per articolo, nonchè con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. voti favorevoli, n. voti contrari e n. voti di astensione, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: “Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica”, composta di n. 3 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1 (Finalità)	Art. 1 (Finalità)
1. La presente legge detta disposizioni finalizzate al concorso del sistema regionale alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, anche in riferimento al decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248.	1. <i>idem</i>
Art. 2 (Riduzione spese di funzionamento per enti, agenzie ed aziende speciali)	Art. 2 (Riduzione spese di funzionamento per enti, agenzie ed aziende speciali)
1. La Regione concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, di cui all'articolo 1, anche attraverso gli enti, le agenzie e le aziende speciali istituiti con legge regionale, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto, indicati nell'Allegato 1. La Giunta regionale provvede ad aggiornare l'Allegato 1 in occasione dell'approvazione di atti e provvedimenti istitutivi di nuovi soggetti ovvero modificativi o estintivi di quelli esistenti. L'Allegato aggiornato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.	1. La Regione concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, di cui all'articolo 1, anche attraverso gli enti, le agenzie e le aziende speciali istituiti con legge regionale, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto, indicati nell'Allegato 1. La Giunta regionale provvede con proprio atto a modificare l'elenco di cui all'Allegato 1 a seguito di provvedimenti legislativi istitutivi di nuovi soggetti ovvero modificativi o estintivi di quelli esistenti. L'Allegato aggiornato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Documento Annuale di Programmazione (DAP) determina gli indirizzi e i criteri, che si applicano anche ai soggetti di cui al comma 1. Tali indirizzi e criteri sono	2. <i>idem</i>




attuati mediante direttive approvate dalla Giunta regionale.	
3. Gli avanzi di amministrazione disponibili e gli utili di esercizio realizzati dai soggetti di cui al comma 1, restano acquisiti ai loro bilanci per il miglioramento dei relativi saldi.	3. <i>idem</i>
4. Per l'anno 2006, fermo restando quanto previsto al comma 3, gli Enti, le Agenzie e le Aziende speciali di cui all'Allegato 1, applicano quanto stabilito dagli articoli 22 e 26 del D.L. 223/2006, concernenti la riduzione delle spese di funzionamento e il rispetto dei limiti di spesa annuale, fatto salvo il conseguimento degli obiettivi istituzionali fissati per lo stesso anno.	4. <i>idem</i>
Art. 3 (Avvalimento Avvocatura regionale)	Art. 3 (Avvalimento Avvocatura regionale)
1. I soggetti individuati dalla Giunta regionale tra quelli di cui all'Allegato 1, si avvalgono, di norma, del patrocinio dell'Avvocatura regionale per la difesa di atti o attività connessi ad atti di indirizzo e di programmazione regionale. La rappresentanza in giudizio è disposta conformemente agli ordinamenti dei singoli enti. I rapporti tra i soggetti individuati e l'amministrazione regionale sono regolati da apposite convenzioni. La rappresentanza rimane esclusa nei casi di conflitto di interessi e per atti e attività inerenti all'organizzazione degli enti.	1. <i>idem</i>



b) con distinta votazione che ha registrato n. voti favorevoli, n. voti contrari e n. voti di astensione, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.



ALLEGATO I

ENTI, AGENZIE E AZIENDE SPECIALI ISTITUITI CON LEGGE REGIONALE

1. AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO – A.DI.S.U.
2. AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE – A.R.P.A.
3. AGENZIA PER LA PROMOZIONE E L'EDUCAZIONE ALLA SALUTE, LA DOCUMENTAZIONE, L'INFORMAZIONE E LA PROMOZIONE CULTURALE IN AMBITO SOCIO-SANITARIO – S.E.D.E.S.
4. AGENZIA REGIONALE UMBRA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA – A.R.U.S.I.A.
5. AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI PERUGIA – A.T.E.R.
6. AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI TERNI – A.T.E.R.
7. AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
8. AGENZIA UMBRIA LAVORO
9. AGENZIA UMBRIA RICERCHE
10. CENTRO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITA' E DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA
11. ISTITUTO PER LA STORIA DELL'UMBRIA CONTEMPORANEA – ISUC
12. CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI
13. CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA RICERCA ANTROPOLOGICA IN VALNERINA E NELLA DORSALE APPENNINICA – C.E.D.R.A.V.